



# COMUNE DI MOGGIO UDINESE

Provincia di Udine

*medaglia d'oro al valore civile*

P.ZZA UFFICI, 1  
C.F. 8400 1550 304  
TEL. 0433 / 51177-51877-51888  
[www.comune.moggioudinese.ud.it](http://www.comune.moggioudinese.ud.it)

C.A.P. 33015  
P. I.V.A. 01 134 980 307  
FAX 0433 / 51371  
[segreteria@com-moggio-udinese.regione.fvg.it](mailto:segreteria@com-moggio-udinese.regione.fvg.it)

ALLEGATO LETT. A) ALLA DELIB. C.C. n. 47 del 27 settembre 2012

# REGOLAMENTO COMUNALE PER IL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

*Adottato con deliberazione del C.C. n. 47 del 27 settembre 2012*

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il Comune di Moggio Udinese, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro dei Testamenti Biologici.

## **Art. 2 - Definizione**

Con l'espressione "testamento biologico" (detto anche: testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento ad un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile. La persona che lo redige nomina un Fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

## **Art. 3 - Iscrizione nel Registro**

1. Il Registro è riservato ai cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Moggio Udinese ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante istanza con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

2. Le iscrizioni nel Registro avvengono sulla base di un'istanza-dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, alla quale il dichiarante può allegare, in busta chiusa, il documento che raccoglie la dichiarazione anticipata di volontà relativa ai trattamenti di natura medica, nella quale il cittadino esprime la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione celebrale invalidante, o in caso di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali. All'istanza di iscrizione al registro vengono allegate tante buste sigillate quanti sono i fiduciari nominati, una per il dichiarante e una per il Comune. Le stesse buste debitamente sigillate contenenti i testamenti biologici verranno conservate una dal dichiarante, una da ogni fiduciario e una depositata e conservata, con le idonee misure di sicurezza, presso l'Ufficio comunale competente.

Il testamento biologico può essere altresì depositato anche o esclusivamente presso un Notaio. Tale eventualità dovrà essere dichiarata in sede di istanza di iscrizione nell'apposito Registro.

3. Nella medesima istanza l'interessato nomina uno o più fiduciari, con lo specifico compito di eseguire, al verificarsi delle condizioni, il rispetto delle volontà espresse dal dichiarante stesso.

#### **Art. 4 - Modalità di tenuta del Registro**

1. Il venir meno della residenza nel Comune non comporta la cancellazione da registro ma fa venire meno il valore della dichiarazione depositata. Pertanto, sarà onere del dichiarante presentare una nuova dichiarazione nel Comune di nuova residenza.

2. L'Ufficio comunale preposto cura la tenuta del Registro su supporto cartaceo e/o informatico, secondo modalità e criteri organizzativi interni.

3. L'istanza-dichiarazione sostitutiva di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto il Testamento Biologico avrà un numero progressivo e verrà annotata sul Registro. All'istanza-dichiarazione e alle eventuali buste sigillate allegate contenenti il Testamento Biologico viene attribuito lo stesso numero annotato sul Registro. Sul Registro verranno, altresì, annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito (se presso Notaio e/o presso il Comune) e il nominativo del/dei fiduciari.

4. Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi secondo le modalità sopra riportate, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.

5. Il funzionario comunale accettante l'istanza-dichiarazione sostitutiva di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto il Testamento Biologico, non conosce il contenuto del Testamento biologico, depositato e conservato come sopra in busta chiusa, che è un atto strettamente personale e non risponde, pertanto, dei contenuti del testamento stesso.

Moggio Udinese, lì 27 settembre 2012.-

**IL VICE SINDACO**  
(geom. Bruno GARDEL)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(dott.ssa Paola BULFON)

# I N D I C E

Articolo 1	Oggetto del Regolamento
Articolo 2	Definizione
Articolo 3	Iscrizione nel Registro
Articolo 4	Modalità di tenuta del Registro